



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 56 del 26.11.2014

OGGETTO: Approvazione Regolamento sul Consiglio Comunale del Comune di Crespina Lorenzana

L'anno duemilaquattordici e questo giorno ventisei del mese di novembre alle ore 18,00 nella sede comunale a seguito invito diramato dal Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Thomas D'Addona, Sindaco.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 12 come segue:

	PRESENTE	ASSENTE		PRESENTE	ASSENTE
Marco Romboli	x		Matteo Rossi	x	
David Bacci	x		Valentina Balestri	x	
Irene Taliani	x		Lucia Felicioli	x	
Gianluca Catarzi	x		Sergio Toncelli	x	
Lisa Balluchi	x		Enrica Gasperini	x	
Simona Sopranzi	x		Claudia De Paoli		x

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione – art. 97, comma 4°, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Mattera

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza e invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che con legge Regionale Toscana n. 69/2013 è stato istituito il Comune di Crespina Lorenzana per fusione dei Comuni di Crespina e di Lorenzana;

VISTO l'art. 6 della L.R.T. sopra citata con cui si prevede che, entro 6 mesi dalla loro elezione, gli organi del Comune di Crespina Lorenzana approvino lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., il funzionamento dei consigli comunali è disciplinato, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, dal regolamento comunale approvato a maggioranza assoluta;

DATO ATTO che in data 20/11/2014 si è riunita la conferenza dei capigruppo con l'obiettivo di confronto sulle norme dello schema di nuovo statuto e nuovo regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Crespina Lorenzana;

CONSIDERATO che con propria precedente deliberazione n. 55/2014 è stato approvato il nuovo statuto del Comune di Crespina Lorenzana;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione del nuovo testo regolamentare, allegato al presente deliberato sotto la lettera X), che disciplini il funzionamento del Consiglio Comunale, in conformità ai principi stabiliti dal nuovo testo statutario;

DATO ATTO che, non comportando il presente provvedimento previsione di spesa o diminuzione di entrata, è stato richiesto e ottenuto il solo parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, allegato al presente atto;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 con il quale è stato approvato il Testo Unico degli Enti Locali;

PRESO ATTO della discussione intervenuta sull'argomento che, in sintesi è riportata nell'allegato PRIMO) per formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Si procede alla votazione del primo emendamento volto all'esclusione della figura del Presidente del Consiglio (Testo emendamento All. A);

Con voti favorevoli n. 12 espressi da n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- Di approvare l'emendamento n. 1 proposto dal gruppo consiliare "Orizzonte Comune" volto all'eliminazione della figura del Presidente del Consiglio Comunale (All. A);

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si procede alla votazione del secondo emendamento aggiuntivo-modificativo proposto dal gruppo consiliare "Orizzonte Comune" in ordine al ruolo del Consigliere delegato (Testo emendamento All. B);

Con voti favorevoli n. 3 (Felicoli, Toncelli, Gasperini) e contrari n. 9 (maggioranza consiliare)

DELIBERA

- Di non approvare l'emendamento n. 2 aggiuntivo-modificativo proposto dal gruppo consiliare "Orizzonte Comune" in ordine al ruolo del Consigliere delegato (All. B);

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si procede alla votazione dell'art. 40 "Deposito della documentazione" modificato con l'integrazione richiesta dal gruppo consiliare "Orizzonte Comune" che prevede l'inserimento al primo comma della seguente frase: "... con possibilità di trasmissione telematica ai consiglieri 24 ore prima della seduta.";

Con voti favorevoli n. 12 espressi da n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- Di approvare l'emendamento all'art. 40 proposto dal gruppo consiliare "Orizzonte Comune" che prevede l'inserimento al primo comma della seguente frase: "... con possibilità di trasmissione telematica ai consiglieri 24 ore prima della seduta.";


Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (Felicoli, Toncelli, Gasperini) espressi da n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Di approvare il nuovo Regolamento di funzionamento del consiglio comunale che, composto da n. 71 articoli e allegato sotto la lettera X), costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di stabilire che, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento di funzionamento del consiglio comunale, venga disposta l'abrogazione del precedente;
- 3) Di dichiarare, con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (Felicoli, Toncelli, Gasperini) espressi da n. 12 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento sul Consiglio Comunale del Comune di Crespina Lorenzana

U.O. DI PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E STUDIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA

Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Crespina Lorenzana, 21/11/2014

Il Responsabile del Servizio

Rosanna Mattera

ALLEGATO PRIMO)

Prende la parola il consigliere Toncelli il quale esorta affinché venga predisposto un regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale. E propone l'emendamento n. 2 presentato per lo Statuto comunale in ordine al ruolo del consigliere delegato (All. A). Rilascia, inoltre, la dichiarazione di voto del proprio gruppo dicendo che, trattandosi di una questione di legittimità, il proprio gruppo esprimerà voto contrario nel caso in cui l'emendamento proposto non venga accolto.

Interviene il Sindaco il quale afferma che il compito dell'Amministrazione è quello di rispettare le leggi e replica al consigliere Toncelli esortandolo a dimostrare che la maggioranza opera in violazione della legge.

Emendamento

STATUTO N° 1

Alle. A)

ORIZZONTE COMUNE chiede di eliminare la figura del Presidente del Consiglio per i seguenti motivi:

1. trattasi di figura che pur prevista come possibilità nei Comuni sotto 15000 abitanti, di fatto in tali Comuni è istituita in una percentuale risicatissima di casi, segno che il Sindaco può ben adempiere a tale funzione, come attesta la stragrande maggioranza della casistica.
2. il costo di tale figura, pur non ingente, aggrava "il costo della politica" in un momento storico nel quale bisogna contrastare la disaffezione dei cittadini dalla vita pubblica
3. il costo di tale figura, non necessario, si viene ad introdurre in un territorio ove i cittadini chiedono di poter rateizzare i tributi comunali, anche per cifre minime

Per tutte queste considerazioni vi chiediamo di esprimere il voto sulla ns. proposta

Acc. B)

Emendamento aggiuntivo
Art. 15 Consiglieri

Emendamento N° 2

1. La posizione giuridica e lo *status* dei consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto il maggior numero di voti in base alla normativa vigente, ed a parità di voti dal più anziano di età.
3. Possono essere conferite deleghe ai consiglieri nel rispetto delle seguenti limitazioni:
 - a) Ai consiglieri potranno essere conferite deleghe di natura meramente consultiva e di supporto;
 - b) I consiglieri delegati non potranno in alcun modo porre in essere atti e/o funzioni di politica attiva e/o di rilevanza esterna.
 - c) I Consiglieri delegati non potranno partecipare alle riunioni della Giunta, fatto salvo se richiesta la loro presenza per riferire sulle materie oggetto di delega e limitatamente al tempo strettamente necessario per adempiere alla predetta incombenza. In ogni caso non potranno né partecipare né assistere alle discussioni ed alle delibere di Giunta.

Emendamento modificativo

Art. 21 Organizzazione della Giunta

Emendamento

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. Agli assessori sono affidate una o più deleghe relative a settori specifici dell'azione amministrativa comunale.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. Le attribuzioni ai singoli assessori sono assegnate dal Sindaco all'atto della loro nomina.
5. Con le stesse modalità il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori, che sia consigliere comunale, le funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la sua sostituzione in caso di assenza o impedimento o di vacanza dalla carica.
6. Il Sindaco può conferire ai membri del consiglio comunale (i cosiddetti consiglieri delegati) deleghe specifiche.
7. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 4° e 5°, possono essere modificate dal Sindaco dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile successiva alla data di adozione del provvedimento.
8. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno
9. o delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
10. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Sindaco.
11. (Alle sedute della Giunta Comunale possono essere invitati anche i Consiglieri Delegati ed il Presidente del Consiglio Comunale da togliere tutto o riscrivere così:
11 Alle sedute della Giunta Comunale possono essere invitati anche i Consiglieri Delegati con i limiti di cui all'art. 15 punto 3,a,b,c,)*

Titolo I

CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del consiglio comunale, lo svolgimento delle adunanze, l'esercizio delle attività e delle prerogative dell'organo, delle sue articolazioni e dei suoi componenti.

2. Le disposizioni del presente regolamento integrano le norme contenute nello statuto comunale e nella legge di ordinamento delle autonomie locali.

Art. 2

Applicazione e Interpretazione del regolamento

1. L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento è affidata al presidente del consiglio comunale.

2. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, in scritto, al Presidente.

3. Il Presidente incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.

4. Qualora nella Conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei due terzi dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in scritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto delle eccezioni a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

6. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Regolamento del Consiglio Comunale

Art. 3

Durata in carica del consiglio

1. La durata in carica del consiglio comunale è determinata dalla legge.
2. Il consiglio comunale rimane in carica sino alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Gli atti urgenti ed improrogabili sono sottoposti al consiglio dal presidente. Il consiglio si pronuncia con votazione palese, prima di deliberarne l'approvazione, sulla sussistenza delle condizioni di urgenza ed improrogabilità.

Art. 4

Sede delle adunanze

1. Le adunanze consiliari si svolgono, ordinariamente, presso la sede comunale.
2. Il presidente può disporre, in via eccezionale, che l'adunanza del consiglio si svolga in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dalla indisponibilità della medesima o da ragioni di carattere amministrativo, sociale o di diversa natura che facciano ritenere opportuna la riunione del consiglio in sede diversa dalla propria.

Capo II PRESIDENZA

Art. 5

Presidenza del consiglio

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica ed è pertanto indicato in questo regolamento con la definizione di "Presidente del Consiglio" o di "Presidente". In caso di assenza o impedimento del Sindaco le funzioni vicarie sono svolte dal Consigliere Anziano.
2. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio comunale, esercitando le sue attribuzioni con imparzialità ed equità. Tutela il ruolo attribuito al Consiglio comunale, organo elettivo di rappresentanza generale della comunità, assicurando l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo stabilite dalla legge e dallo statuto, promuovendo gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio con la popolazione e con gli organismi di partecipazione.
3. Il Presidente adotta i provvedimenti ed esercita le funzioni previste dallo statuto e dal presente regolamento per assicurare l'efficiente funzionamento del Consiglio comunale ed interviene per la tutela dei diritti dei Consiglieri nell'esercizio del mandato elettivo.

Regolamento del Consiglio Comunale

4. Il Presidente esercita le funzioni di rappresentanza del Consiglio comunale nei rapporti con gli organi del Comune e di altri Comuni ed enti pubblici, quando risulti necessario per adempiere con i migliori risultati alle competenze attribuite dal Consiglio.
5. Il Presidente partecipa alle cerimonie organizzate dal Comune ed a quelle organizzate da altri soggetti alle quali sia invitato quale rappresentante del Consiglio Comunale.
6. Il Presidente adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento.

Capo III GRUPPI CONSILIARI

Art. 6 *Gruppi consiliari*

1. I componenti del consiglio, ad eccezione del sindaco, comunicano la propria appartenenza ad un gruppo consiliare al presidente, entro dieci giorni dall'insediamento del consiglio.
2. I consiglieri che intendono cessare di far parte di un gruppo consiliare ne danno comunicazione scritta al presidente, indicando se intendano dar vita ad un nuovo gruppo, o associarsi ad un gruppo già costituito.

Art. 7 *Capigruppo*

1. I gruppi consiliari provvedono, entro dieci giorni dalla loro formazione, alla nomina del capogruppo e, eventualmente, del vice capogruppo.
2. Negli stessi termini provvedono alla comunicazione al presidente dell'avvenuta nomina del capogruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo più anziano a norma di statuto.

Art. 8 *Prerogative dei gruppi*

1. Ai gruppi consiliari è fornito, a norma di statuto, un locale di uso promiscuo e l'uso delle strutture e delle attrezzature idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presente la necessità di garantire il buon andamento dell'Amministrazione.

Art. 9 *Conferenza dei capigruppo*

1. Nella conferenza dei capigruppo, i capigruppo assenti o impediti possono essere sostituiti dal vice capogruppo o, in mancanza di questi, da altro consigliere indicato dal capogruppo. La conferenza dei capigruppo è equiparata ad ogni effetto alle commissioni consiliari.
2. E' convocata e presieduta dal Presidente del consiglio. Può riunirsi sia preliminarmente alle adunanze consiliari, sia nel corso delle medesime, ove il presidente ne ravvisi la necessità,

Regolamento del Consiglio Comunale

anche su richiesta di uno o più gruppi. E' inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da un numero di capigruppo che rappresenti almeno un quarto dei consiglieri in carica.

3. La riunione è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica.

4. Delle riunioni viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario.

5. La conferenza ha carattere consultivo. Coadiuvata il presidente nelle decisioni relative allo svolgimento dei lavori del consiglio. Concorre inoltre a definire ogni aspetto che risulti utile per un proficuo andamento dell'attività consiliare.

6. Il presidente sottopone all'esame della conferenza, di sua iniziativa o su richiesta della medesima, oltre agli argomenti di cui al comma 5, questioni di particolare interesse amministrativo o di rilevante carattere politico-istituzionale.

7. Le proposte ed i pareri espressi dalla conferenza possono essere riferiti al consiglio dal presidente.

Capo IV

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 10

Commissioni consiliari ordinarie.

1. Il consiglio comunale si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle seguenti commissioni consiliari ordinarie, costituite al suo interno ed operanti nelle materie a fianco di ciascuna indicate:

- I commissione: sviluppo economico, attività produttive, turismo.
- II commissione: uso e assetto del territorio e ambiente,
- III commissione: istruzione, cultura, servizi sociali e sport.
- IV commissione: controllo e garanzia.

2. Alla conferenza dei capigruppo, equiparata alle commissioni di cui al comma 1, sono attribuite le competenze in materia di affari istituzionali e normativi.

Art. 11

Commissioni specifiche

1. In aggiunta alle commissioni ordinarie elencate all'articolo precedente ove ne ravvisi la necessità, il consiglio comunale può istituire - per periodi limitati e per oggetti determinati - commissioni consiliari specifiche, a carattere referente, incaricate di esperire indagini conoscitive o di sottoporre ad esame preliminare argomenti ritenuti di particolare importanza e complessità e perciò meritevoli di approfondimento, di ricerca e studio.

2. Nei termini indicati dalle rispettive deliberazioni istitutive, le commissioni speciali riferiscono al consiglio, periodicamente, sull'andamento dei propri lavori e sottopongono allo stesso, a conclusione dell'incarico, una relazione finale contenente i risultati dello studio effettuato.

Art. 12

Commissioni speciali d'inchiesta

Regolamento del Consiglio Comunale

1. Con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, su richiesta motivata di almeno un gruppo consiliare o di due consiglieri, il consiglio comunale può istituire commissioni consiliari di inchiesta, presiedute, come previsto dall'art. 14 comma 2 dello Statuto, da consiglieri di opposizione, su eventi e materie specifiche, per le quali si manifesti l'esigenza di una relazione al consiglio, in tempi determinati e ad oggetto specifico.

2. La deliberazione istitutiva della commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta, ed il termine entro il quale i risultati finali devono essere riferiti al consiglio.

3. Alla commissione d'inchiesta sono conferiti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico affidatole. I funzionari e gli impiegati responsabili, hanno l'obbligo di fornire alla commissione tutte le informazioni, i documenti e gli atti in loro possesso. La segreteria e la direzione generale coadiuvano la commissione impartendo le necessarie direttive ed adoperandosi perché la struttura comunale fornisca la più ampia e sollecita collaborazione. Alla commissione d'inchiesta non possono essere opposti rifiuti motivati con ragioni di riservatezza.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione d'inchiesta può effettuare l'audizione dei membri del consiglio e della giunta, degli organi delle circoscrizioni, del collegio dei revisori, del difensore civico, del segretario generale, del direttore generale, dei responsabili degli uffici, delle aziende ed istituzioni comunali e del personale dipendente, nonché dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi.

5. I commissari sono tenuti all'osservanza della riservatezza o del segreto circa le informazioni raccolte nell'esercizio della loro funzione, qualora le medesime abbiano carattere riservato, o debbano rimanere segrete ai fini della funzionalità dell'indagine.

6. Preso atto del rapporto finale della commissione, il consiglio comunale adotta i provvedimenti consequenziali. Il Segretario Comunale cura la conservazione degli atti della commissione nell'archivio comunale.

Art. 13

Composizione delle commissioni

1. Le commissioni consiliari ordinarie, speciali e d'inchiesta sono composte nel rispetto del criterio proporzionale, in modo da coniugare l'esigenza di rappresentanza di ogni gruppo con la necessità del mantenimento del rapporto numerico complessivo tra maggioranza e minoranza.

2. Ogni gruppo sceglie al proprio interno, un membro per ogni commissione e, facoltativamente, un supplente. I gruppi di cinque o più consiglieri possono individuare anche due rappresentanti e due supplenti. In ogni commissione, ciascun membro rappresenta ed esprime la volontà dei consiglieri del proprio gruppo.

3. Il sindaco, entro 60 giorni dalla elezione del consiglio, secondo le indicazioni dei gruppi, propone i membri delle commissioni permanenti al consiglio per la presa d'atto. Nel caso in cui un gruppo non indichi i propri rappresentanti, membro di diritto di ciascuna commissione si intende il capogruppo, fino a diversa comunicazione del gruppo stesso.

4. In caso di dimissioni, cessazione o decadenza dei componenti delle commissioni, il consiglio procede alla surroga su indicazione del gruppo consiliare di appartenenza.

5. Il sindaco ed i componenti della giunta comunale possono partecipare ai lavori delle commissioni ordinarie e speciali senza diritto di voto.

6. Le commissioni consiliari hanno diritto di chiedere l'intervento alle proprie riunioni - per riferire sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno - del sindaco e dei membri della giunta, del Segretario Comunale, dei funzionari e impiegati responsabili degli uffici. Hanno inoltre diritto di invitare alle proprie sedute soggetti esterni ritenuti idonei ad apportare uno specifico contributo ai lavori.

7. I capigruppo hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari ordinarie e

Regolamento del Consiglio Comunale

speciali, quando non ne facciano parte, senza diritto di voto.

8. Le commissioni ordinarie, speciali e quelle d'inchiesta possono avvalersi, anche in modo permanente, di consulenti rappresentanti proporzionalmente perlomeno un quarto dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 14

Ufficio di presidenza delle commissioni

1. Il consiglio comunale, successivamente alla deliberazione della presa d'atto dei componenti delle commissioni, nella stessa seduta, procede, con votazione segreta, all'elezione dei presidenti di ciascuna commissione. Ove il consiglio non provvedesse nei suddetti termini, le commissioni potranno comunque costituirsi ad iniziativa del consigliere più anziano della commissione eleggendo, a voto segreto, un presidente provvisorio, in attesa del pronunciamento dell'assemblea.

2. Il sindaco ed i componenti della giunta comunale non possono presiedere le commissioni consiliari. La commissione di controllo e garanzia è presieduta da un consigliere di opposizione.

3. La commissione nomina, nel corso della sua prima seduta, un vice presidente, che esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del presidente. La nomina è comunicata al presidente del consiglio, che la rende nota al consiglio comunale.

4. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

5. Su richiesta scritta di un numero di commissari che rappresentino almeno un quarto dei consiglieri in carica, il presidente è tenuto a riunire la commissione e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. L'adunanza deve tenersi entro sei giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo del Comune o entro il termine più lungo indicato nella richiesta di convocazione.

6. Le convocazioni sono disposte, almeno due giorni prima rispetto all'adunanza, con avviso scritto, anche via fax o posta elettronica, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo ove si terrà la riunione, nonché degli argomenti da trattare.

7. Gli atti relativi alle materie iscritte all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria dell'Ente almeno 36 ore prima della riunione a disposizione dei membri della commissione.

Art. 15

Funzioni e competenze

1. Le commissioni consiliari ordinarie costituiscono articolazioni del consiglio comunale. Hanno carattere istruttorio e svolgono funzioni di supporto rispetto alle attività di indirizzo e di controllo attribuite al consiglio e all'esercizio delle prerogative dei consiglieri.

2. Le commissioni possono esprimere il proprio parere riguardo a tutte le pratiche di competenza del Consiglio

3. Devono essere sottoposti obbligatoriamente all'esame delle competenti commissioni le proposte di deliberazione concernenti la relazione previsionale e programmatica, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici e loro varianti.

4. L'esame di cui al comma 3 è concluso da un parere acquisito agli atti del consiglio.

5. Il parere di cui al comma 4 deve essere espresso nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione della richiesta a tutti i membri delle commissioni competenti. In caso di inottemperanza, decorso il termine la proposta di può essere deliberata dal consiglio.

6. La Giunta, per tutte le materie di propria competenza potrà richiedere un parere alla competente Commissione Consiliare. Il parere deve essere definitivamente espresso entro 10

Regolamento del Consiglio Comunale

giorni dalla richiesta: decorso tale termine senza che la Commissione si sia pronunciata si prescinde dal parere stesso.

7. Nell'ambito delle materie di propria competenza, le commissioni possono assumere iniziative propositive, quale la richiesta al presidente del consiglio di iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale di relazioni, mozioni o proposte di deliberazione.

8. Le commissioni non esercitano poteri deliberativi

Art. 16

Funzionamento

1. Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza di almeno due componenti, appartenenti a due gruppi diversi, rappresentanti proporzionalmente perlomeno il cinquanta per cento dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Le adunanze delle commissioni sono, di norma, pubbliche. Il presidente convoca la commissione in seduta riservata quando ciò sia necessario per tutelare la riservatezza delle persone o la regolarità del procedimento.

3. Qualora ne ravvisino la necessità, le commissioni possono effettuare audizioni o consultazioni di soggetti esterni, quali uffici, organismi, enti o associazioni.

4. Per l'esame di questioni di carattere intersettoriale e/o interdisciplinare, due o più commissioni possono essere riunite congiuntamente, d'intesa tra i rispettivi presidenti.

5. Le decisioni della commissione sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti: ogni membro esprime tanti voti pari al gruppo consiliare che lo ha designato (cosiddetto voto plurimo). Se i rappresentanti di un gruppo in commissione sono due, spetta allo stesso gruppo, al momento della loro individuazione, precisare quanti voti del proprio gruppo esprime ciascuno. In caso si consegua la parità su una proposta di deliberazione della commissione questa si intende respinta.

Art. 17

Segreteria

1. Le funzioni di segreteria delle commissioni consiliari sono affidate, preferibilmente in maniera stabile, ad un consulente esterno ammesso a partecipare in modo permanente ai lavori delle commissioni, o in mancanza ad un dipendente comunale.

2. Il segretario è nominato dal Presidente della Commissione che può anche revocarlo per motivi di opportunità. Il Segretario ha funzioni essenzialmente operative, quali: recapito degli avvisi di convocazione, comunicazioni varie in vece del Presidente, provvede ad ogni adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione.

3. Il segretario redige processo verbale di ciascuna seduta, riportando il resoconto sommario del dibattito, le dichiarazioni di voto dei commissari, le decisioni della commissione. In caso di assenza o impedimento del segretario la funzione di verbalizzazione delle sedute viene svolta da un componente della commissione designato dal Presidente all'inizio della seduta. Il verbale, sottoscritto dal segretario verbalizzante e dal presidente, viene approvato nel corso della seduta successiva. Copia del verbale è trasmessa al presidente del consiglio comunale e depositata a corredo dei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferisce.

Capo V
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE

Art. 18

Servizio di segreteria del Consiglio comunale

1. Per attuare l'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio comunale, stabilita dalla legge e dallo statuto, è istituito nell'Ufficio di Segreteria amministrativa del Comune il servizio di segreteria del Consiglio che esercita, a supporto dell'attività di tale organo, le funzioni ed i compiti stabiliti dal presente regolamento.
2. Il Presidente del Consiglio, insieme con il Segretario comunale, sovrintende al funzionamento del servizio per assicurare l'adempimento, al miglior livello, dei particolari compiti attribuiti al servizio predetto, che deve garantire il regolare funzionamento del Consiglio comunale ed opera conseguentemente con l'autonomia funzionale ed organizzativa della quale tale organo è dotato.
3. L'incarico di addetto al servizio di segreteria del Consiglio è disposto con provvedimento del Sindaco nei confronti di dipendente in possesso dei necessari requisiti di studio, preparazione, competenza ed attitudine. L'incarico ha durata sino alla scadenza o cessazione del Consiglio in carica al momento della nomina e può essere revocato con atto motivato del Sindaco.

Art. 19

Servizio di segreteria del Consiglio comunale - Dotazioni

1. L'incaricato del servizio, compatibilmente con la dotazione organica dell'Ufficio di Segreteria ed Amministrazione del Comune, può avvalersi della prestazione di altro personale dell'Ufficio per far fronte ad impegni particolari od urgenti, richiedendone la disponibilità al Segretario comunale ed informandone il Presidente.

Art. 20

Servizio di segreteria del Consiglio comunale - Funzioni organizzative ed amministrative

1. L'incaricato del servizio di segreteria del Consiglio, secondo le direttive del Presidente, provvede:
 - a) agli adempimenti amministrativi relativi alla convocazione del Consiglio comunale ed al recapito degli inviti, completi dell'ordine del giorno, alla pubblicazione all'albo pretorio, alla trasmissione a tutti i destinatari ed alle forme di pubblicità previste dallo statuto e dal presente regolamento. Provvede inoltre ad esperire la procedura di seconda convocazione per i casi di diserzione della prima adunanza e di rinvio ad una successiva (vedi Statuto);
 - b) al ricevimento degli schemi di deliberazione e proposte trasmessi al Presidente dalla Conferenza dei Capigruppo, dalle Commissioni consiliari permanenti e da singoli Consiglieri, con l'eventuale documentazione di cui sono corredati ed alla loro istruttoria con acquisizione di eventuali pareri e documenti mancanti;
 - c) al tempestivo deposito degli atti di cui alla lettera b) a disposizione dei Consiglieri per le adunanze del Consiglio, nel luogo e per il periodo indicato nell'avviso di convocazione, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;

Regolamento del Consiglio Comunale

- d) alla conservazione dei verbali delle adunanze del Consiglio ricevuti dal Segretario comunale;
- e) alla pubblicazione all'albo comunale delle deliberazioni del Consiglio ed alla certificazione che la stessa è stata effettuata;
- f) a rilasciare ai gruppi, alle Commissioni ed ai singoli Consiglieri comunali copia di proposte di deliberazione depositate per l'esame del Consiglio.

Art. 21

Servizio di segreteria del Consiglio comunale - Funzioni contabili e finanziarie

1. L'incaricato del servizio di segreteria del Consiglio, secondo le norme vigenti e le direttive del Presidente del Consiglio comunale provvede:

- a) a rilasciare ai componenti del Consiglio lavoratori dipendenti le certificazioni prescritte ai fini della fruizione dei permessi retribuiti e non retribuiti, conservandone copia firmata dall'interessato, insieme con eventuali certificazioni sostitutive dallo stesso rilasciate, relative ai tempi di accesso e di rientro al luogo di lavoro;
- b) a verificare le richieste di rimborso rimesse dai datori di lavoro per i permessi retribuiti con le copie delle certificazioni, facendo rilevare eventuali irregolarità relative ai tempi considerati ed alle retribuzioni addebitate ed a proporre, ove la richiesta risulti regolare o sia regolarizzata, al Responsabile del servizio di Segreteria - Affari Generali la liquidazione;
- c) alla determinazione dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri in relazione alla loro partecipazione alle adunanze del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari, tenendo conto della durata delle stesse, proponendo al Responsabile del servizio l'adozione dei provvedimenti di liquidazione delle somme dovute;
- d) ad effettuare la comunicazione di tutti i dati prescritti all'Ufficio comunale competente per l'inserimento delle somme corrisposte e delle ritenute effettuate, nella dichiarazione ai fini tributari da presentare dal Comune.

Titolo II CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I AMPIEZZA DEL MANDATO

Art. 22

Posizione giuridica ed entrata in carica

1. La posizione giuridica del consigliere comunale è regolata dalla legge. La legge determina le modalità di elezione, il numero dei consiglieri assegnati al Comune, la loro durata in carica.
2. Il consigliere comunale entra in carica all'atto della proclamazione della sua elezione da

Regolamento del Consiglio Comunale

parte del presidente dell'organo elettorale preposto, ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente all'adozione della relativa deliberazione consiliare.

3. La convalida degli eletti è effettuata dal consiglio nel corso della sua prima adunanza.

4. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere, il consiglio procede alla surrogazione nella prima adunanza successiva all'avvenuta cessazione, convalidando l'elezione del candidato che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di incompatibilità o ineleggibilità. La deliberazione concernente la surrogazione ha la precedenza sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta, essendo il ripristino della completezza dell'organo collegiale condizione per un suo corretto ed efficace funzionamento.

Art. 23

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, sono presentate in forma scritta al Sindaco in qualità di presidente del consiglio comunale.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci dal momento della presentazione al protocollo.

3. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate votazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni.

Art. 24

Decadenza, rimozione, sospensione

1. Le cause di decadenza del consigliere comunale dalla carica sono regolate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

2. Il consigliere che non può partecipare all'adunanza del consiglio deve comunicare al presidente, prima che la seduta abbia luogo, la propria assenza ed i motivi che la determinano. Il presidente comunica ai consiglieri, in apertura di seduta, i nominativi degli assenti giustificati.

3. A seguito di assenza ingiustificata del consigliere a tre adunanze consecutive il consiglio avvia il procedimento di decadenza. L'avvio del procedimento è immediatamente comunicato all'interessato dal presidente, assieme all'invito a far valere di fronte al consiglio, entro dieci giorni, le eventuali cause giustificative.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 il presidente iscrive all'ordine del giorno del consiglio la dichiarazione di decadenza o - qualora le cause giustificative siano ritenute valide - l'interruzione del procedimento. La relativa deliberazione è adottata dal consiglio a maggioranza dei componenti.

5. Le cause di rimozione e sospensione del consigliere comunale dalla carica sono regolate dalla legge.

6. La surrogazione del consigliere decaduto o rimosso dalla carica è effettuata dal consiglio contestualmente alla dichiarazione della decadenza o presa d'atto della rimozione con le modalità previste dall'articolo 23, comma 4.

7. Il consigliere sospeso non può esercitare alcuna delle funzioni connesse alla carica.

Art. 25

Esimente alle cause di incompatibilità e ineleggibilità dei Consiglieri Comunali

1. Per attuare il coordinamento delle funzioni e l'espletamento del mandato elettivo, possono essere scelti tra gli amministratori del Comune gli amministratori di società costituite e

Regolamento del Consiglio Comunale

totalmente partecipate dal Comune ed aventi ad oggetto la gestione di servizi pubblici locali. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma precedente svolgendosi in ragione del mandato elettivo non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità per gli amministratori del Comune ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Capo II PREROGATIVE E DIRITTI

Art. 26

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di proposta, anche emendativa, su tutte le materie di competenza del consiglio comunale.

2. Con le modalità stabilite dallo statuto e dal presente regolamento i consiglieri possono, in particolare:

- a) richiedere la convocazione del consiglio;
- b) modificare le proposte sottoposte all'esame del consiglio;
- c) presentare interrogazioni, mozioni, atti di indirizzo;
- d) presentare proposte di deliberazione;
- e) presentare la mozione di sfiducia;
- g) accedere agli uffici del Comune e delle aziende ed istituzioni dipendenti, nonché agli atti, alle informazioni ed ai documenti inerenti lo svolgimento del loro mandato.

Art. 27

Richiesta di convocazione del consiglio

1. Su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri, il Presidente del consiglio è tenuta a riunire il consiglio entro un termine di venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

2. La richiesta, indirizzata al Sindaco in forma scritta, è presentata al protocollo generale del Comune. Il termine di cui al comma 1 decorre dall'avvenuta registrazione.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, alla convocazione del consiglio provvede, previa diffida, il prefetto.

Art. 28

Proposta di deliberazione

1. Ciascun consigliere può presentare al Presidente del consiglio, individualmente o in associazione con altri colleghi, una proposta di deliberazione di iniziativa consiliare.

2. Il Sindaco trasmette la proposta all'esame della commissione consiliare competente, acquisisce dagli uffici competenti i pareri di regolarità tecnica e contabile e la iscrive, nel rispetto dei termini strettamente necessari allo svolgimento degli adempimenti istruttori, all'ordine del giorno del consiglio.

3. La proposta di deliberazione deve riguardare argomenti di competenza consiliare, essere tecnicamente formulata sotto forma di schema di deliberazione, avere seguito la procedura i-

Regolamento del Consiglio Comunale

strutturata prevista dalla legge. La valutazione circa la sua procedibilità compete al Presidente del Consiglio, sentita la Segreteria generale.

4. La formulazione della proposta di deliberazione è effettuata dal proponente con il supporto dei Responsabili di Area.

Art. 29

Interrogazione

1. Ogni consigliere ha diritto di rivolgere interrogazioni, su argomenti pertinenti le competenze dell'ente, al sindaco o alla giunta.

2. L'interrogazione consiste nella richiesta di informazioni al sindaco o agli assessori su questioni di loro competenza.

3. Ai sensi della disciplina statutaria, l'interrogante deve ricevere una risposta scritta entro trenta giorni dalla sua interrogazione, la quale viene pubblicata all'albo pretorio.

4. Il Sindaco comunica ai consiglieri l'avvenuta risposta all'interrogazione, nel primo consiglio comunale successivo alla pubblicazione della stessa all'albo pretorio, esplicitando sinteticamente i contenuti della interrogazione e la risposta ricevuta dal consigliere. Nella stessa seduta il Consigliere interrogante può intervenire successivamente alla comunicazione, per un tempo massimo di dieci minuti, per formulare eventuali osservazioni in replica e dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto della risposta ricevuta. Il Sindaco, o l'Assessore dallo stesso delegato, hanno diritto di intervenire successivamente per fornire ulteriori notizie o chiarimenti, entro un tempo massimo di cinque minuti.

5. In relazione all'importanza dell'argomento oggetto di discussione, il sindaco, in via del tutto eccezionale, in deroga a quanto previsto dal comma 4, può, sentiti gli interroganti, prevedere tempi di discussione più lunghi.

Art. 30

Mozione ed atto di indirizzo

1. Ogni consigliere ha diritto di presentare al presidente mozioni o atti di indirizzo da sottoporre all'esame del consiglio.

2. La mozione consiste nella proposta di una risoluzione con la quale il consiglio manifesta la propria volontà in ordine a problemi di carattere generale che investono il Comune, il suo territorio o la sua popolazione sotto il profilo amministrativo, istituzionale, sociale, politico. L'atto di indirizzo consiste nella proposta di un documento con il quale il consiglio esprime il proprio orientamento, definisce obiettivi e programmi, promuove iniziative, sollecita l'attività degli altri organi di governo del Comune, ne orienta il funzionamento secondo criteri e finalità determinate.

3. Se presentati nel corso di una seduta e pertinenti agli argomenti in discussione la mozione o l'atto di indirizzo possono essere immediatamente sottoposti all'approvazione del consiglio. In caso contrario vengono iscritti dal presidente all'ordine del giorno della seduta successiva, purché la loro presentazione sia avvenuta almeno dieci giorni prima della seduta consiliare.

4. Al termine del dibattito la mozione o l'atto di indirizzo sono sottoposti all'approvazione

Regolamento del Consiglio Comunale

del consiglio.

5. Il proponente assente dall'aula al momento in cui il consiglio procede all'esame della mozione o dell'atto di indirizzo ha facoltà di delegare ad un collega l'illustrazione della proposta. Qualora questo non avvenga la proposta decade dall'ordine del giorno.

Art. 31

Mozione di sfiducia

1. Su richiesta motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, senza computare il sindaco, può essere presentata al consiglio una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta comunale.

2. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data della presentazione. La richiesta è presentata al segretario generale, che ne dispone l'immediata registrazione nel protocollo generale del Comune. Il termine decorre dall'avvenuta registrazione.

3. La seduta consiliare dedicata alla discussione di una mozione di sfiducia si svolge in forma pubblica. La votazione è effettuata per appello nominale. La mozione è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione del sindaco e della giunta, lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario a norma di legge.

Art. 32

Informazione ed accesso

1. I consiglieri hanno diritto di prendere conoscenza ed ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, le informazioni e la documentazione in loro possesso, fatte salve le limitazioni previste dalla legge.

2. I consiglieri hanno diritto di consultazione e di copia di tutti gli atti dell'amministrazione comunale.

3. Le prerogative di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate al solo scopo dell'espletamento del mandato di consigliere.

4. In ordine alle informazioni, documenti ed atti ottenuti, i consiglieri sono tenuti al segreto alla riservatezza, e al divieto di divulgazione.

5. L'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al segretario comunale o ai responsabili da esso indicati. Il rilascio delle copie degli atti deve avvenire nel termine di 10 giorni dalla richiesta e comunque tener conto della esigenza di garantire il regolare funzionamento degli uffici; ove l'opera di duplicazione risulti particolarmente complessa i termini si intendono raddoppiati.

6. Con provvedimento motivato l'accesso può essere negato o differito se la richiesta non rientra nell'esercizio del mandato consiliare ovvero per altre cause ostative derivanti da obblighi di legge.

7. Qualora l'accoglimento di una richiesta d'accesso o di copia comporti oneri particolarmente gravosi per gli Uffici, il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, sottopone la questione alla Conferenza dei Capigruppo affinché questa decida tempi e modalità di esercizio.

Capo III
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 33
Libertà di mandato

1. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva, il consigliere ha piena libertà di espressione, di voto e di iniziativa.

Art. 34
Aspettative e permessi

1. Il regime delle aspettative, dei permessi e dei rimborsi riconosciuto ai consiglieri per l'espletamento del mandato elettivo è determinato dalla legge. La legge tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nell'amministrazione locale ad espletare il mandato disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessarie.

Art. 35
Indennità

1. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e commissioni, nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'Interno, con le eventuali variazioni della stessa deliberate dal Comune. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima di funzione prevista per il Sindaco dal decreto del Ministro dell'Interno.

2. I Consiglieri comunali possono richiedere la trasformazione dei gettoni di presenza in una indennità di funzione, a condizione che tale regime di indennità comporti per il Comune pari o minori oneri finanziari.

Titolo III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Capo I
CONVOCAZIONE

Art. 36

Convocazione delle adunanze

1. Il consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. La seduta è ordinaria quando viene convocata per l'approvazione della relazione revisionale e programmatica, del bilancio annuale e pluriennale e del conto consuntivo; è straordinaria in tutti gli altri casi.
3. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale, il consiglio può essere convocato - relativamente alla discussione su tali argomenti - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.
4. L'adunanza ha inizio nell'ora indicata nell'avviso di convocazione, e termina con l'esaurimento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, senza limitazioni di orario o di data, ovvero quando il presidente ne dichiara la chiusura.
5. Nel corso della seduta possono essere disposte sospensioni.

Art. 37

Titolarietà della convocazione

1. In caso di assenza o impedimento del presidente, la convocazione del consiglio compete al consigliere anziano, seguendo l'ordine dei medesimi.

Art. 38

Avviso di convocazione

1. La convocazione del consiglio è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo ove si terrà la riunione, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Tale avviso è inviato ai consiglieri tramite e-mail, secondo le indicazioni fornite per iscritto da ciascun consigliere in occasione della prima seduta cui è chiamato a prendere parte. L'avviso scritto deve prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.
3. In caso di urgenza il termine per la trasmissione dell'avviso di convocazione è ridotto a 24 ore.

Regolamento del Consiglio Comunale

4. In caso di urgenza possono essere iscritti all'ordine del giorno di una seduta già convocata argomenti aggiuntivi. La consegna dell'elenco di questi ultimi deve avvenire almeno 24 ore prima dell'adunanza.

5. Copia dell'avviso di convocazione è affissa, almeno il giorno precedente a quello della prima adunanza, all'albo pretorio del Comune e sul sito internet del Comune.

Art. 39

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno riporta in maniera sintetica, ma tale da consentire una precisa comprensione, l'elenco degli argomenti che saranno sottoposti all'esame del consiglio.

2. La determinazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno compete al presidente o al vice presidente di turno, coadiuvato dagli uffici della Segreteria generale.

3. Possono richiedere al presidente l'inserimento all'ordine del giorno di mozioni, atti di indirizzo o proposte di deliberazione:

a) il sindaco;

b) la giunta comunale;

c) i presidenti delle commissioni consiliari ordinarie o speciali;

d) ciascun consigliere comunale;

e) ciascun gruppo consiliare;

g) un numero di residenti pari ad almeno il 2% della popolazione comunale, che abbiano compiuto i sedici anni di età.

4. Le richieste di cui al comma 3 sono iscritte dal presidente all'ordine del giorno della successiva seduta, compatibilmente con il rispetto delle norme, delle procedure istruttorie e dei termini previsti dal presente regolamento e dallo statuto comunale.

5. I residenti, i comitati e le associazioni possono richiedere al presidente, con le modalità previste dal regolamento, l'iscrizione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno del consiglio:

a) istanze;

b) petizioni sottoscritte da almeno 5 presentatori.

6. Le richieste di cui al comma 5 sono sottoposte all'esame del consiglio entro 30 giorni dalla presentazione.

Art. 40

Deposito della documentazione

1. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è depositata presso gli uffici della segreteria generale 24 ore prima della seduta con possibilità di trasmissione telematica ai consiglieri 24 ore prima della seduta.

2. I consiglieri hanno diritto di prendere visione dei documenti d'ufficio richiamati negli schemi di deliberazione.

3. Le proposte di deliberazione devono essere corredate, al momento del deposito, dei pareri prescritti dalla normativa in vigore, dei verbali consiliari e dei principali atti richiamati negli schemi di deliberazione.

4. Le modalità di consultazione degli atti relativi ad argomenti di particolare complessità sono stabilite dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.

Capo II
SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Art. 41

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale si svolgono, di norma, in forma pubblica. Chiunque può assistere ai lavori, prendendo posto nella parte della sala consiliare riservata al pubblico.
2. Quando il consiglio è convocato in seduta aperta i cittadini possono prendervi parte attiva, con diritto di parola.
3. Nel corso delle sedute che si svolgono in forma pubblica i lavori del consiglio sono, di norma, oggetto di registrazione audio, effettuata mediante apparecchiature facenti parte degli impianti tecnologici a servizio della sala consiliare, utilizzate e controllate dal personale addetto all'assistenza dell'organo.
4. La registrazione audio delle sedute e l'eventuale trascrizione della stessa non ha valore di verbale della seduta, costituisce materiale d'archivio ed è assoggettata al procedimento di accesso dei documenti pubblici. Il presidente può disporre la diffusione integrale o parziale delle registrazioni tramite emittenti, siti Internet o altri mezzi di comunicazione.
5. Il consiglio è convocato in seduta riservata quando si renda necessario effettuare apprezzamenti o valutazioni sulle caratteristiche o i comportamenti di singole persone, o comunque affrontare argomenti il cui esame pubblico confligga con le norme di legge in materia di tutela della riservatezza.
6. La forma riservata dell'adunanza è disposta dal presidente, che ne dà notizia nell'avviso di convocazione. Nel corso di una seduta pubblica, configurandosi la condizione di cui al comma 5, il consiglio può deliberare il passaggio alla seduta riservata. Nel caso che nella stessa adunanza si renda necessario lo svolgimento sia della seduta pubblica, sia della seduta riservata, gli argomenti da trattare in seduta pubblica hanno la precedenza.
7. Durante la seduta riservata il pubblico non è ammesso in aula. Le persone estranee al consiglio, se presenti, vengono fatte allontanare. La registrazione è disattivata. Può restare in aula, oltre al segretario comunale, il personale addetto all'assistenza dell'organo, vincolato al segreto d'ufficio.
8. Alla divulgazione dei lavori del consiglio provvede l'amministrazione comunale, sia attivando i propri canali di comunicazione, sia garantendo accesso, collaborazione e supporto agli organi di informazione. L'esercizio del diritto di cronaca e l'effettuazione di riprese audiovisive dei lavori consiliari non deve tuttavia ostacolare, creare turbativa né condizionare in alcun modo i lavori del consiglio.

Art. 42

Partecipazione ai lavori degli assessori esterni

1. I componenti della giunta comunale che non rivestono la carica di consiglieri, prendono parte alle sedute del consiglio senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum strutturale e funzionale necessari per la validità della seduta e delle deliberazioni.
2. Gli assessori esterni illustrano gli argomenti di rispettiva competenza ed hanno facoltà di intervento sui medesimi.
3. Su richiesta del presidente gli assessori esterni esprimono la posizione della giunta ri-

Regolamento del Consiglio Comunale

spetto alle proposte di mozione, di atto di indirizzo, di deliberazione o di emendamento presentate dai consiglieri.

Art. 43

Ammissione di consulenti

1. Il presidente, di propria iniziativa o su richiesta, può invitare a prendere posto in aula, per fornire informazioni e chiarimenti:

- a) impiegati responsabili degli uffici e dei servizi;
- b) amministratori di aziende ed istituzioni dipendenti, soggetti nominati in rappresentanza del Comune in enti esterni;
- c) consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi.

Art. 44

Ordine dei lavori

1. Il consiglio comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta, qualora nessuno si opponga. In caso di opposizioni, il consiglio dirime la questione con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il proponente di un argomento iscritto all'ordine del giorno può richiederne il ritiro o il rinvio ad altra seduta, motivando la proposta. Sulla questione decide il presidente del consiglio.

3. Il consiglio non può esaminare o deliberare argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta, fatte salve le seguenti eccezioni:

- a) proposte volte a manifestare l'orientamento del consiglio su materie di particolare gravità ed urgenza, senza impegnare il bilancio;
- b) comunicazioni urgenti del presidente, concernenti fatti di particolare importanza, dei quali si sia avuta notizia nel corso della seduta.

4. Gli argomenti eventualmente non esauriti nel corso di una adunanza sono iscritti all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo il loro ritiro da parte del proponente.

Art. 45

Appello dei presenti e verifica del numero legale

1. Entro venti minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il presidente apre la seduta ed invita il segretario ad effettuare l'appello nominale.

2. Trascorso infruttuosamente tale termine, ciascun consigliere può invitare il segretario a procedere all'appello.

3. Qualora l'appello, la verifica del numero legale o una qualsiasi votazione facciano constatare la presenza in aula di un numero di consiglieri inferiore al quorum strutturale necessario per la validità della seduta, il presidente può disporre la sospensione per un periodo massimo di trenta minuti. Entro tale termine la verifica del numero legale deve essere ripetuta. Qualora il numero legale non venga raggiunto l'adunanza è dichiarata deserta ed il presidente ne dispone l'immediata chiusura.

Art. 46

Presentazione di comunicazioni

Regolamento del Consiglio Comunale

1. In apertura di seduta il presidente presenta eventuali comunicazioni, mettendo i consiglieri al corrente circa attività, iniziative, risposte ad interrogazioni e questioni di particolare rilevanza.
2. Nel corso della seduta sia il sindaco che i componenti della giunta possono presentare comunicazioni al consiglio, previa iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno.
3. In casi eccezionali il presidente può delegare ad un consigliere la presentazione di specifiche comunicazioni.
4. Dopo le comunicazioni e le risposte alle interrogazioni si procede alla lettura e approvazione dei verbali relativi a sedute precedenti.

Art. 47

Risposte alle interrogazioni e discussione

1. Alla comunicazione di risposte ad interrogazioni ed alla relativa discussione, nelle forme e nei tempi previsti dall'articolo 29 e dallo statuto, è assegnato di norma un tempo massimo di un'ora nella parte iniziale della seduta. Decorso tale termine, il presidente può decidere di rinviare alla seduta successiva la discussione delle ulteriori risposte ad interrogazioni previste all'ordine del giorno. Le interrogazioni si discutono seguendo un ordine cronologico, partendo dalla interrogazione presentata formalmente per prima.
2. Il testo delle interrogazioni e quello delle risposte sono inseriti nel verbale della seduta.
3. Nello svolgimento della discussione possono prendere la parola soltanto il consigliere che l'ha presentata e colui che fornisce la risposta.
4. La mancata risposta ad una interrogazione nei termini previsti dà facoltà all'interrogante di esprimere, nel corso della seduta consiliare, una formale deplorazione nei confronti degli inadempienti.

Art. 48

Modalità della discussione

1. L'illustrazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è effettuata:
 - a) dal presidente, se l'argomento è presentato sotto forma di proposta di iniziativa popolare;
 - b) dal sindaco o dall'assessore competente per materia se l'argomento è proposto dalla giunta;
 - c) dal consigliere proponente o dal primo firmatario se l'argomento è proposto da uno o più consiglieri;
 - d) dal presidente della commissione se l'argomento è proposto da una commissione consiliare;
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che chiedono di intervenire. Hanno la precedenza i consiglieri che chiedono la parola per presentare mozioni d'ordine, questioni pregiudiziali e questioni sospensive.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può parlare per non più di dieci minuti complessivi.
4. I consiglieri possono presentare, in forma scritta, emendamenti alla proposta in discussione. Durante l'esame di mozioni o atti di indirizzo possono inoltre proporre documenti alternativi, sullo stesso argomento. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati in tempo utile per consentire alla presidenza di acquisire sugli stessi il parere di regolarità tecnica (e, se necessario, contabile); la possibilità di acquisire i pareri mancanti nel

Regolamento del Consiglio Comunale

corso della seduta è valutata discrezionalmente dal presidente. La presentazione e la discussione delle proposte di emendamento sono effettuate nel corso del dibattito generale. Ciascun intervento non può superare i 5 minuti.

5. Al termine degli interventi sull'argomento iscritto all'ordine del giorno il relatore replica in forma concisa agli interventi, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero. In tale sede precisa la sua posizione rispetto ad eventuali proposte di emendamento.

6. Quando su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta ed ha replicato il relatore, il presidente dichiara chiusa la discussione.

7. Dichiarata chiusa la discussione, un consigliere per ciascun gruppo ha diritto di esprimere la dichiarazione di voto. I consiglieri dissenzianti rispetto al proprio gruppo possono precisare la loro posizione. Ad ogni dichiarazione è assegnato un tempo massimo di cinque minuti.

8. Quando il consiglio è chiamato ad esaminare argomenti di particolare complessità e rilevanza, il presidente, di concerto con la conferenza dei capigruppo, può disporre:

- a) una adeguata estensione o limitazione dei termini di tempo individuali;
- b) l'eventuale contingentamento degli interventi dei consiglieri appartenenti ad uno stesso gruppo consiliare;
- c) i termini della durata complessiva del dibattito sull'argomento in esame.

Art. 49

Mozione d'ordine

1. In qualsiasi fase della trattazione di un argomento, ciascun consigliere può presentare una mozione d'ordine.

2. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale, volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione siano rispettate le norme disposte dalla legge, dallo statuto e dal regolamento consiliare.

3. Il consigliere che chiede la parola per presentare una mozione d'ordine ha diritto di precedenza rispetto agli altri interventi. Sul contenuto della mozione decide il presidente, sentito il segretario comunale.

Art. 50

Questioni pregiudiziale e sospensiva

1. Prima dell'inizio della discussione su un argomento o prima della votazione finale ciascun consigliere può proporre una questione pregiudiziale o sospensiva.

2. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta motivata che l'argomento non venga discusso o votato.

3. La questione sospensiva consiste nella richiesta motivata che la trattazione dell'argomento sia rinviata ad altra seduta.

4. A seconda del momento in cui è stata presentata, la questione pregiudiziale o sospensiva viene esaminata prima di procedere alla discussione o alla votazione dell'argomento a cui si riferisce. Sul merito della proposta può pronunciarsi, oltre al proponente, un consigliere per ciascun gruppo, entro il limite di tempo di cinque minuti. Il consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

Art. 51

Termine dell'adunanza

1. La seduta consiliare è chiusa dal presidente al termine della trattazione di tutti gli ar-

Regolamento del Consiglio Comunale

gomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Se la seduta non può essere portata a termine il presidente avverte i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o che il consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti residui.

Capo III VOTAZIONI

Art. 52 Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi artt. 53 e 54.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per render legale l'adunanza.
5. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo. La domanda di suddivisione deve essere effettuata dopo la discussione e prima della votazione.
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

Regolamento del Consiglio Comunale

a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai Consiglieri durante il periodo in cui lo schema di bilancio rimane depositato presso la segreteria ai sensi del regolamento di contabilità. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale, dell'elenco annuale dei lavori pubblici e delle altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le variazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 53

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. Devono essere registrati a verbale i nominativi dei Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono.

Art. 54

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Regolamento del Consiglio Comunale

Art. 55

Votazioni segrete

1. Quando si devono effettuare votazioni in forma segreta il Presidente, all'inizio della trattazione dell'argomento per il quale la stessa è prevista, procede alla nomina di tre scrutatori, scelti fra i Consiglieri presenti, dei quali uno appartiene ai gruppi di minoranza.
2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
3. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda il proprio voto favorevole o contrario alla proposta in discussione oppure i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio;
 - c) i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e di ambedue i sessi e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente ed al Segretario comunale, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti e comunque il risultato della votazione.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

Art. 56

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

Regolamento del Consiglio Comunale

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 57

Modalità di espressione della non partecipazione al voto

1. I componenti del consiglio comunale non devono prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. I componenti del consiglio che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 devono uscire dall'aula non appena il presidente apre l'esame dell'argomento. Se provvedono a dichiararne il motivo, tale dichiarazione viene riportata a verbale.

Capo IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 58

Comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri comunali occupano il posto prescelto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati. Se intendono prendere la parola ne fanno richiesta al presidente. Ottenutala, parlano dal loro posto, rivolti al presidente ed al consiglio.
3. Non sono consentiti dialoghi tra i consiglieri. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al rispetto del regolamento.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. Non è consentito a chi parla divagare, trattare argomenti estranei all'ordine del giorno o parlare in nome di consiglieri assenti. Ove ciò si verifici, il presidente richiama all'ordine il consigliere e, se questi persiste, gli inibisce la prosecuzione dell'intervento.
5. Nel corso della discussione i consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure nei confronti di proposte, opinioni o atti di carattere

Regolamento del Consiglio Comunale

politico-amministrativo. Tale diritto deve essere esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata, alle caratteristiche personali e all'onorabilità degli interlocutori o di terzi.

6. Se un consigliere turba l'ordine dei lavori consiliari, assume atteggiamenti non decorosi o lede le norme di comportamento stabilite nel presente articolo, il presidente lo richiama all'ordine. Dopo un secondo richiamo rimasto senza esito, il presidente interdice la parola al consigliere fino al termine della discussione. Qualora il consigliere persista nonostante l'interdizione il presidente - dopo averlo diffidato verbalmente - ne ordina l'allontanamento dall'aula fino al termine dell'adunanza.

7. All'interno dell'aula consiliare non è ammessa l'introduzione di telefoni cellulari, se non disattivati, o di altri oggetti idonei a recare disturbo ai lavori del consiglio.

Art. 59

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze consiliari deve restare nella parte dell'aula ad esso riservata, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.

2. Non è consentita l'esibizione di cartelli e striscioni, o di qualsiasi mezzo o atteggiamento che interferisca con le funzioni del consiglio, possa arrecare turbativa ai suoi lavori o pregiudizio alla libera manifestazione della volontà dei consiglieri.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nell'aula consiliare spettano al presidente, che li esercita avvalendosi dell'opera della polizia municipale. La forza pubblica può entrare nell'aula solo con il consenso o su richiesta del presidente, o dopo che sia stata tolta la seduta.

4. Quando una o più persone che assistono alla seduta arrecano turbamento ai lavori consiliari o molestie al pubblico presente, il presidente - dopo averle diffidate verbalmente - ne ordina l'allontanamento dall'aula fino al termine dell'adunanza.

Art. 60

Scioglimento dell'adunanza

1. Quando nella sala consiliare, nonostante i richiami ed i provvedimenti del presidente, si verificano disordini tali da impedire il corretto e sereno svolgimento dell'adunanza, il presidente dichiara sospesa la riunione.

2. Se alla ripresa dei lavori i disordini proseguono, il presidente, sentito il parere dei capigruppo, dichiara definitivamente sciolta l'adunanza, avvertendo i consiglieri che il consiglio sarà riconvocato per completare l'esame degli argomenti residui.

Capo V

DELIBERAZIONI E VERBALI

Art. 61

Deliberazioni

1. La volontà del consiglio in ordine agli argomenti sottoposti al suo esame si manifesta sotto forma di deliberazioni.

2. Lo schema delle proposte di deliberazione, depositato nei termini stabiliti dall'articolo 40 ed illustrato dal relatore, viene dato per letto all'atto della votazione, a meno che un consi-

Regolamento del Consiglio Comunale

gliere ne chiedi la lettura parziale o integrale.

3. Il coordinamento tecnico degli atti emendati durante la trattazione ha luogo, con l'assistenza della segreteria, nel corso del procedimento deliberativo. In sede di stesura dell'atto possono essere apportati perfezionamenti di carattere meramente letterale o formale.

4. Secondo i principi dell'autotutela, il consiglio ha il potere discrezionale di provvedere all'annullamento, revoca, modifica, integrazione, convalida o sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando siano accertati fatti e circostanze non valutati al momento dell'adozione.

Art. 62

Verbale dell'adunanza

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta, attraverso le deliberazioni adottate, la volontà espressa dal consiglio.

2. Il verbale redatto dal Segretario Comunale consiste nel resoconto dell'andamento della seduta consiliare. Per ogni argomento riporta i motivi principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, i nominativi dei consiglieri presenti al voto, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, i nominativi dei consiglieri contrari ed astenuti su loro richiesta. Registra la natura pubblica o riservata della seduta e la forma palese, nominativa o segreta della votazione. Nelle votazioni con scheda indica il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti. Il verbale della seduta riservata riporta la sintesi della discussione, omettendo i particolari non attinenti l'argomento all'ordine del giorno riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulle persone.

3. Gli interventi svolti nel corso della discussione sono inseriti a verbale riportando sinteticamente i concetti espressi da ciascun consigliere. Quando gli interessati ne fanno esplicita richiesta, le loro dichiarazioni sono riportate integralmente a verbale. Per assicurare una più completa verbalizzazione, la segreteria può avvalersi delle attrezzature di registrazione e di elaborazione informatica facenti parte degli impianti tecnologici a servizio della sala consiliare.

4. Le ingiurie, le dichiarazioni offensive o diffamatorie intercorse tra i consiglieri non sono riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono verbalizzate in modo letterale.

5. Il verbale è firmato dal presidente dell'adunanza e dal segretario comunale. Viene approvato dal consiglio, di norma, nel corso dell'adunanza successiva. Se i consiglieri propongono rettifiche alla verbalizzazione, l'approvazione, su richiesta del segretario, può essere rinviata ad altra seduta per consentire le opportune verifiche. In caso contrario le proposte di rettifica sono accolte se approvate dal consiglio con votazione palese.

Capo VI RAPPORTI ESTERNI

Art. 63

Istituti di partecipazione

1. Nell'ambito delle proprie competenze, il consiglio comunale promuove, in conformità allo statuto, la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla determinazione degli indirizzi

Regolamento del Consiglio Comunale

generali dell'amministrazione, alla definizione dei programmi, al controllo delle attività inerenti lo sviluppo economico, civile, sociale e culturale della comunità.

2. A questo scopo assicura la più ampia valorizzazione, nei termini e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, degli istituti della partecipazione, ed in particolare le consultazioni, le istanze, le petizioni, le proposte di deliberazione di iniziativa popolare ed i referendum popolari.

Titolo IV INDIRIZZO E CONTROLLO

Capo unico MODALITÀ DI ESERCIZIO

Art. 64

Funzioni di indirizzo

1. Nelle materie attribuitegli dalla legge e dallo statuto, il consiglio comunale ha competenza diretta ed esclusiva.
2. Organo di indirizzo politico-amministrativo, il consiglio esercita le proprie competenze mediante l'adozione di atti fondamentali, attraverso i quali determina la programmazione generale e settoriale, reperisce e destina le risorse, promuove l'attività degli altri organi, indirizza l'attività comunale verso l'attuazione del programma.
3. Nell'esercizio della funzione di indirizzo, entro il termine di 120 giorni dalla data della prima seduta del consiglio comunale esamina discute il programma proposto dal sindaco, sentita la giunta. In tale sede il consiglio partecipa alla definizione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Al momento della definizione degli indirizzi in materia di nomine e designazioni, o quando ne ravvisi la necessità, il consiglio esprime il proprio indirizzo per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, istituzioni, organismi associativi o societari.

Art. 65

Rapporto annuale della giunta

1. Il consiglio comunale partecipa all'adeguamento e alla verifica periodica delle linee programmatiche, nei termini previsti dallo Statuto. Vigila sulla applicazione, da parte degli altri organi comunali, degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati.
2. Con cadenza annuale, nella seduta di approvazione del Bilancio di Previsione, la giunta riferisce al consiglio sull'andamento della propria attività, sul funzionamento degli uffici e servizi, sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione e dei programmi settoriali deliberati.
3. Il rapporto della giunta, illustrato dal sindaco, è discusso dal consiglio e messo in votazione al termine della seduta.

Regolamento del Consiglio Comunale

Art. 66

Inadempienza statutaria

1. La mancata presentazione al consiglio del rapporto annuale della giunta previsto dall'articolo 65 configura una inadempienza di carattere statutario.
2. Verificandosi tale circostanza, su richiesta di uno o più consiglieri il consiglio è chiamato ad esprimere la propria censura nei confronti del comportamento omissivo della giunta, assieme all'invito ad adempiere all'obbligo entro un tempo determinato.

Art. 67

Rapporti con il revisore dei conti

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo il consiglio si avvale del revisore dei conti, il quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
2. Il revisore dei conti partecipa alla seduta del consiglio dedicata all'esame del conto consuntivo, con diritto di parola e per rispondere ad eventuali quesiti presentati dai consiglieri. Ogni anno il revisore dei conti trasmette al consiglio una relazione in merito all'attività consultiva, propositiva e di controllo svolta nel periodo precedente.

**Titolo V
NOMINE**

**Capo unico
CRITERI E PROCEDURE DI NOMINA**

Art. 68

Nomina di organismi consiliari

1. La nomina di consiglieri, consulenti ed esperti all'interno di commissioni, consulte ed altri organismi di derivazione consiliare è effettuata in conformità alle norme di legge, statuto o regolamento che ne disciplinano la composizione.
2. Quando la legge, lo statuto o il regolamento non prevedono espressamente le modalità di formazione dell'organismo, la nomina è effettuata con votazione segreta e limitata, in modo da garantire la presenza della minoranza.
3. Nei casi in cui la nomina avvenga su concorde designazione dei gruppi consiliari, effettuata in sede di conferenza dei capigruppo, i nominativi dei candidati vengono riportati nella proposta di deliberazione e l'elezione è effettuata con votazione palese.

Art. 69

Nomina di rappresentanti

1. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del sindaco dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni.
2. Sulla base delle norme di legge e degli indirizzi di cui al comma 1 il consiglio procede alla nomina di rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, qualora ciò sia espressamente riservato dalla legge alla competenza consiliare.

**Titolo VI
NORME FINALI**

**Capo unico
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 70

Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
2. La stessa maggioranza è necessaria per apportare al regolamento modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive, nonché per deliberarne l'abrogazione parziale o totale. La proposta di abrogazione totale del regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo regolamento sostitutivo.

Art. 71

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune ed entrerà in vigore nella data di esecutività della relativa delibera di approvazione
2. L'entrata in vigore del presente regolamento abroga il precedente regolamento nonché il Regolamento sulle Commissioni Consiliari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 24/06/1998 e le precedenti disposizioni in materia incompatibili.
3. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Presidente del Consiglio, presenta all'Assemblea una relazione nella quale riferisce sull'applicazione del Regolamento stesso.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Thomas D'Addona



IL SEGRETARIO COMUNALE

Rosanna Mattera

Rosanna Mattera

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione in data odierna:
 sarà pubblicata all'albo on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al
21 FEB 2015

Crespina Lorenzana, 26 FEB. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

Rosanna Mattera

Rosanna Mattera

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Crespina Lorenzana, 26 NOV. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

Rosanna Mattera

Rosanna Mattera